

Al mio Aldo,
che da lassù mi sorride

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
00199 Via Bisagno, 15 ROMA
PRESIDENTE: Dr. PAOLO CAPRI

CORSO DI FORMAZIONE
IN PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE
TENUTO A ROMA PRESSO POLO DIDATTICO
2008

**METODOLOGIA, PRASSI, STESURA
NELLA PERIZIA E NELLA C.T.U.**

Candidata Dr. Paola Cizza
Psichiatra

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE PROFESSIONALE

Le ragioni che hanno orientato la scelta di questo elaborato risiedono nell'intenzione di realizzare una sintesi ed una riflessione personali sulle nozioni apprese in questo corso di formazione.

Attraverso l'ascolto dei docenti, lo studio del materiale cartaceo fornito che riunisce elementi giuridici, psicologici, di psichiatria forense, le esercitazioni di perizie e c.t.u., si è cercato di fare il punto sulle competenze acquisite.

Alcuni anni fa frequentai il corso di Psicodiagnostica del C E I P A. Pur avendo quasi completato la formazione, consistente nella stesura delle relazioni sui casi clinici di soggetti ai quali avevo somministrato una batteria di test (M.M.P.I.2, Rorschach, D.F.U., WAIS-R) rinviati il momento dell'esame finale.

Nel tempo ho continuato a somministrare prevalentemente M M P I 2 e Rorschach nell'ambito professionale.

L'esperienza maturata con il test di personalità M M P I 2 è stata utile e produttiva nell'attività clinica essendo un test di veloce elaborazione e facilità di lettura interpretativa.

Diversamente, l'esperienza con il test di Rorschach, nonostante l'impegno, mi ha suggerito l'idea di esercitarmi ancora per raggiungere un livello accettabile di maturazione.

In più il corso di psicologia giuridica ha lo scopo di formare "l'esperto" cui il magistrato si rivolge ponendo dei quesiti e chiedendo un elaborato peritale. Da qui sorge la necessità di fornire una metodologia corretta, uniforme, condivisa che rappresenti una guida ed un modello.

PERITO, CTU E CTP

La perizia trova applicazione nel diritto penale ed ha come destinatari adulti o minori, autori di reato, vittime, testimoni, condannati, internati.

Il perito dovrà valutare la capacità di intendere e di volere (infermità o seminfermità psichica) di un soggetto maggiorenne indagato per un reato.

In ambito penale minorile dovrà valutare la capacità di intendere e di volere di un minore fra i 14 e i 18 anni legata ad eventuale infermità mentale (in relazione al concetto di maturità-immaturità ed alla comprensione del disvalore delle proprie azioni).

Inoltre, dovrà valutare la capacità di rendere testimonianza di un minore in ipotesi di abuso sessuale.

La perizia civilistica è denominata consulenza tecnica d'ufficio.

L'iter giudiziario è contrassegnato dalla presenza di due parti, delle quali l'una assume giuridicamente il ruolo di Attore, l'altra quello di Convenuto.

I difensori delle parti (attrice e convenuta) possono nominare dei Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.).

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) viene nominato dal magistrato.

Il C.T.U. è nominato in vari ambiti, ad esempio nell'affidamento di minore in causa di separazione, nelle richieste di adozione, nelle valutazioni di danno psichico.

I C.T.P. hanno il compito di seguire le varie fasi della perizia/consulenza tecnica, di tutelare la parte nei limiti etici imposti dalla professione, di redigere infine una relazione a supporto della C.T.U. o, diversamente, sollevando note critiche ed evidenziando errori metodologici.

Pur essendovi una regolamentazione normativa che chiarisce formalmente il ruolo e le competenze delle varie figure professionali, sono molte le difficoltà che si incontrano nel rapporto con gli altri colleghi, con gli avvocati, con i magistrati.

In particolare, il rapporto fra periti/c.t.u. e periti di parte/c.t.p. presenta difficoltà anzitutto per la natura insita nei ruoli.

Spesso non vi è un'adeguata conoscenza delle reciproche competenze per carenza di nozioni procedurali da parte degli esperti.

Al di là delle difficoltà relazionali fra le varie figure il perito/c.t.u. si trova ad affrontare, nella pratica, un percorso irto di difficoltà, in gran parte legate alla complessità del sistema in cui opera, ma anche legate alla propria personalità.

L'argomento trattato è molto delicato e difficile in quanto i consulenti ed i periti si assumono responsabilità che vanno ad influire sul destino delle persone.

ELEMENTI DI METODOLOGIA

Allo stato attuale la metodologia psicologica in relazione all'esame psichico è giunta ad utilizzare tecniche sempre più raffinate.

L'esame della personalità, in ambito forense, civile e penale, nell'adulto e nel minore è divenuto materia di studio e valutazione che ogni perito/c.t.u. deve portare a termine, così come specificamente richiesto del magistrato nei quesiti.

Si è giunti ad un lavoro che prevede l'integrazione di più metodologie comprendenti l'esame psichico, l'osservazione diretta, l'anamnesi, i colloqui liberi, tematici, i test psicologici.

I test, scientificamente condivisi per pubblicazioni e ricerche, possiedono quei requisiti fondamentali per fornire informazioni approfondite sulla sfera della personalità.

In ragione della loro componente statistico-descrittiva dovrebbero permettere una condivisione omogenea di opinioni fra esperti.

Nei test proiettivi, come il Rorschach, è richiesta una preparazione psicologica che comprende una conoscenza approfondita delle teorie dinamiche della personalità, una valida esperienza clinica, oltreché un'ottima conoscenza specifica degli indici e dei dati formali del test.

Nel Rorschach l'utilizzo di indici e dati estrapolati dal contesto generale, non correlati fra loro e non comparati con indici e dati di altri test, o elaborati con interpretazione solo contenutistica (e non formale-contenutistica), può indurre l'esaminatore a conclusioni peritali affrettate ed erranee.

L'acquisizione delle conclusioni peritali da parte del giudice può indurre errori giudiziari.

È, inoltre, fonte di critiche ed induce una cattiva fama dei test psicologici, largamente diffusa dai mezzi d'informazione.

L'utilizzo e l'applicazione delle "Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense", della "Carta di Noto", delle "Linee Guida per l'utilizzo di test psicologici in ambito forense" possono dare utili orientamenti.

SINTESI
DELLE LINEE GUIDA
DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'A.I.P.G. a Roma nel gennaio 1999 e dall'Assemblea dell'A.I.P.G. a Torino nell'ottobre 1999 constano di 17 articoli.

Non sostituiscono il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ma indirizzano nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense.

Lo psicologo forense è consapevole della propria responsabilità che può incidere sulla salute, sul patrimonio (risarcimento del danno), sulla libertà degli altri (pena).

Mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, e si aggiorna nell'ambito delle norme giuridiche.

Salvaguarda la propria autonomia scientifica e professionale nei rapporti con i magistrati, con gli avvocati, e soprattutto con le parti.

Tiene sempre presente che il suo scopo è fornire al magistrato, che non è conoscitore da poter valutare da sé e pertanto demanda all'esperto, un parere tecnico.

Di conseguenza egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice, non ha responsabilità decisionali, né deve avere, altresì opinioni preconcrete.

Mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.

Non usa un linguaggio tecnico e specialistico essendo l'elaborato indirizzato a figure professionali quali il magistrato e gli avvocati.

Utilizza metodologie scientificamente affidabili.

Evita di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche.

Agisce sulla base del consenso informato del soggetto da esaminare (ad es. al bambino non si dice “sono un amico di papà” ma “sono uno psicologo dei bambini”).

Redige e conserva con cura appunti, scritti, video ed audioregistrazioni che riguardano il rapporto con il soggetto esaminato. Questo materiale è a disposizione delle parti e viene, infine, in parte depositato presso la Cancelleria del Tribunale (ad es. audio e videoregistrazioni, protocolli di test).

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti d’ufficio ed il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.

Per quanto attiene al minore lo psicologo giuridico rende espliciti gli scopi del colloquio, fa in modo da evitare il ricorso a domande suggestive che diano per scontata la sussistenza del fatto-reato oggetto delle indagini. Inoltre, garantisce che gli incontri con il minore avvengano in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità e la spontaneità della comunicazione.

I ruoli dell’esperto nell’ambito giuridico e dello psicoterapeuta sono incompatibili.

Il distacco che il perito ed il consulente tecnico devono mantenere nel processo non permette quell’alleanza terapeutica che è alla base dell’esercizio della psicoterapia.

Chi ha o abbia avuto in psicoterapia un soggetto su cui effettuare una perizia o c.t.u., o un minore di cui si tratta nel processo, o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività si astiene dall’assumere l’incarico.

Potrà, eventualmente, con il consenso del soggetto avuto in psicoterapia, svolgere, se opportuno, il ruolo di testimone, offrendo il suo apporto agli accertamenti processuali.

**INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO
DELLO PSICOLOGO GIURIDICO
E NORME CHE REGOLAMENTANO IL RAPPORTO
CON IL MAGISTRATO**

Il punto fondamentale da cui il perito/consulente deve partire per comprendere l'ambito in cui muoversi è che il Magistrato, per antonomasia, è peritus peritorum.

Poiché non ha la competenza tecnica specifica per condurre un'indagine finalizzata a rispondere ai quesiti da egli stesso formulati è tenuto a nominare un esperto.

Il ruolo dell'esperto, perito o consulente, è molto importante ai fini della valutazione conclusiva, della decisione del giudice che giunge ad una sentenza equa anche grazie ad una corretta consulenza tecnica.

Il consulente, pertanto, deve possedere, requisiti di imparzialità, autonomia, integrità morale.

Dovrà esprimersi solo ed esclusivamente quando sia in possesso delle capacità per svolgere l'incarico affidatogli, facendo uso di tutto il suo bagaglio culturale.

Il suo elaborato dovrà presentarsi completo ed inattaccabile dal punto di vista metodologico.

Dovrà essere comprensibile ai giuristi, e non solo ai colleghi, dovendo il giudice tenerne conto per elaborare la sentenza.

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi. Affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e valutazioni risultino di notevole complessità o richiedano conoscenze in varie discipline, da cui il termine di "collegiale".

Quando la perizia è dichiarata nulla il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

Il giudice, accertate le generalità del perito, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge e lo invita a rendere la dichiarazione di rito. Formula quindi i quesiti. È opportuno ottenere l'autorizzazione ad avvalersi di "ausiliari". È preferibile il termine generico di ausiliari e non il termine tecnico ad es. di esperto in test psicologici. Potrebbe, infatti, essere necessario avvalersi di altri specialisti (ad es. pediatri).

Alcune sentenze di Cassazione, a tal proposito, stabiliscono che il consulente non possa far ricorso all'ausilio di terzi senza un'apposita autorizzazione giudiziale. In ogni caso il compenso del subperito necessita di autorizzazione, viene inquadrato come spesa del consulente. In tal senso viene a consacrare il carattere strumentale e secondario dell'opera svolta dal sub-perito. Il perito dovrà vagliare i risultati a cui è giunto il subperito, assumersene ogni responsabilità morale e materiale e non potrà, in ogni caso, a lui delegare l'intera esecuzione del proprio compito.

Ancora la Cassazione stabilisce che, qualora la scelta del c.t.u. sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale, deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare, di propria iniziativa, ad altre persone le operazioni peritali, anche se limitatamente ad un determinato settore dell'indagine.

Ove le attività da delegare ad altro specialista implicino particolari cognizioni tecniche, secondo la dottrina prevalente, non è sufficiente un'autorizzazione del giudice. Deve essere cura del perito di indicare al giudice stesso la necessità di scegliere altro perito nella persona di uno specialista del ramo, con una perizia collegiale.

Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali ed il giudice ne fa dare atto nel verbale.

Nel prosieguo delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità, chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, o è interdetto o sospeso dall'esercizio della professione, chi è sottoposto a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione, chi è chiamato a prestare ufficio di testimone, chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

I QUESITI PERITALI

Possono rappresentare il primo ostacolo che il perito/c.t.u. incontra.

La corretta formulazione dei quesiti in una perizia e in una c.t.u. è fondamentale per il lavoro successivo.

Nei quesiti non può essere indicata la metodologia, che è a discrezione del perito.

Periti e c.t.u. dovrebbero entrare nell'ottica di non accettare a priori e passivamente incarichi in cui i quesiti peritali siano non ben formulati.

Dalla corretta formulazione dei quesiti può derivare il buono o cattivo esito delle successive fasi processuali.

Ciò può influire sulle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria, sia in ambito civile, ad es. nelle consulenze di affidamento minorile, sia nelle cause penali, in riferimento alla valutazione di un adulto o di un minore a rendere testimonianza.

Franco Ferracuti, già nel 1989, evidenziava che, alcune volte la formulazione dei quesiti posti al perito implicava richieste che non rientravano nelle competenze della psichiatria o della psicologia.

Non è compito del perito l'accertamento della colpevolezza, né la valutazione del grado di dolo, che spettano al giudice.

Ancora secondo Ferracuti, i periti sono un'estensione sensoriale del giudice, come nel caso del miope che si mette gli occhiali.

La perizia è un mezzo di conoscenza del magistrato.

Le maggiori difficoltà, in caso di quesiti posti in modo erraneo, si incontrano nelle perizie relative ad ipotesi di abuso sessuale o maltrattamento, in cui si dovrà valutare la testimonianza del minore.

La formulazione dei quesiti da parte del giudice dovrebbe tenere conto del contributo che lo psicologo può fornire, che esula dal contesto investigativo-giudiziario.

Secondo Paolo Capri, nella perizia sulla testimonianza il magistrato dovrà valutare ciò che è stato detto e riferito dal testimone, la sua deposizione.

Il perito/consulente dovrà valutare la personalità, lo sviluppo psichico ed evolutivo, la qualità affettiva, i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive e dell'esame di realtà in riferimento all'età di appartenenza. Non spetta certamente al perito valutare le dichiarazioni del testimone ai fini di segnalare congruenze e incongruenze, contraddizioni, lacune.

Spetta al perito prendere in esame le dichiarazioni del testimone ai fini di inquadrarle all'interno di una valutazione dell'Io.

Ancora, secondo Paolo Capri, è bene sottolineare che le risposte ai quesiti non potranno mai assumere il significato di certezze, dal momento che l'ambito peritale riguarda l'esame della personalità, i vissuti del soggetto ed il mondo interno dell'Io.

I CONFINI FRA PSICOLOGIA GIURIDICA E MAGISTRATURA

È importante sottolineare che ciò che è inerente al diritto non può essere sostituito da altre discipline, quali la psicologia o la psichiatria o le scienze sociali.

Ancora, secondo Paolo Capri, bisognerebbe chiarire agli interlocutori giuridici che le riposte ai quesiti relativi ad una perizia/c.t.u. non possono costituire elementi di prova rispetto ad eventuali fatti indagati.

Ciò che accade è, invece, una confusione di ruoli su cui è interessante avanzare delle ipotesi, per provare ad arginare una campagna denigratoria, spesso ampiamente giustificata.

Sempre secondo Paolo Capri il perito/c.t.u. ha, talvolta, scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti, non ha una specifica conoscenza degli elementi di diritto, può tendere inconsapevolmente ad invadere altri campi. Da qui deriva l'incapacità di comprendere a quali quesiti è possibile rispondere e a quali no.

Potrebbe non avere del tutto chiaro di cosa esattamente debba occuparsi nella risposta ai quesiti, come se confondesse i livelli professionali fra i vissuti di un soggetto da esaminare e le prove di una eventuale colpevolezza, aspetto che ovviamente non gli compete.

È probabile che, soprattutto nel perito all'inizio della sua attività, “si crei una sorta di sudditanza o dipendenza verso il magistrato”. In altre parole “il perito può inconsapevolmente desiderare di non tradire la fiducia del magistrato che gli ha affidato l'incarico peritale”.

A tal proposito interessante è una osservazione di Anita La Notte che ritiene utile che il perito/c.t.u. effettui 400 ore di analisi personale! Naturalmente afferma che ciò sarebbe di non facile attuazione. Perlomeno è auspicabile che la metodologia sia rigorosa, che il perito non sia superficiale, che si muova con cautela ed eviti di commettere errori.

SUGGERIMENTI

In ambito civile il giudice ha sempre necessità di nominare consulenti tecnici.

Dopo il conferimento dell'incarico il c.t.u. fissa l'inizio delle operazioni peritali.

Segue un incontro fra c.t.u. e c.p.t. per stilare metodologia e fissare un calendario per gli incontri successivi.

È importante che il c.t.u. ascolti i c.t.p. e le loro osservazioni perché conoscono ben il caso.

Alcuni c.t.u. ritengono di non dovere ascoltare affatto i c.t.p. Questa posizione di rigidità potrebbe essere errata.

È bene che il c.t.u. collabori, pur se entro certi limiti.

Per chi si appresta a svolgere attività di perito/consulente sarebbe consigliabile iniziare come consulente di parte, in ambito civile.

Il consulente di parte non giura e non ha ruoli determinanti ed ufficiali come il c.t.u. Nonostante ciò, la sua opera è, per certi versi, più complessa e richiede grande esperienza.

Il c.t.p. supervisiona l'opera del c.t.u., partecipa a tutti gli incontri, tutelando la parte.

Infine, se il c.t.u. gli ha dato "ragione", scriverà un elaborato che "rinforzi" le sue conclusioni, altrimenti scriverà delle "note critiche".

È bene che il consulente di parte si astenga dall'attivare conflittualità. È opportuno che abbia fermezza nel corso delle operazioni peritali nel chiedere che vengano verbalizzate alcune richieste.

Nell'elaborato finale segnalerà gravi errori tecnici quali un Rorschach mancante di inchiesta, ma eviterà di sottilizzare e polemizzare su ogni siglatura.

Il consulente ha diritto a partecipare anche se è assente il consulente dell'altra parte.

Gli avvocati delle parti hanno diritto a partecipare agli incontri (tranne alcuni, con il minore ad es., e durante la somministrazione dei test), ma non hanno diritto ad intervenire non essendo clinici.

Quando si viene contattati per svolgere funzioni di consulente tecnico di parte è consigliabile valutare alcuni elementi e chiarire al cliente gli aspetti relativi al ruolo del consulente di parte. È bene riferire che il compenso sarà dovuto qualunque sia l'esito. In casi estremi è preferibile rinunciare all'incarico di parte, ad es. qualora il cliente abbia aspettative troppo ottimistiche e non prenda in considerazione il punto di vista del consulente.

La consulenza di parte viene consegnata dopo che la consulenza d'ufficio è stata depositata in Cancelleria e prima della data d'udienza.

La consulenza di parte dovrebbe essere non lunga e facilmente comprensibile; soprattutto se non in linea con le conclusioni del c.t.u. dovrebbe risultare incisiva nei suoi punti di forza, sì da indurre il magistrato ad avanzare dubbi sull'operato peritale.

STESURA DI CTU DI AFFIDAMENTO MINORILE

Prendiamo come modello una c.t.u. di affidamento minorile.

Sul frontespizio si menziona il Tribunale di... la Sezione Civile... il Giudice Dr... la causa civile X/Y (cognomi dei coniugi), il nostro nome e cognome in qualità di consulente tecnico d'ufficio, la data di incarico e termine.

Nell'udienza del..., dopo il giuramento di rito venivano posti i seguenti quesiti:

“Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, osservato il minore, proceduto alla sua audizione (ove ritenuto opportuno), sentite le parti ed i loro eventuali CTP, esperita ogni altra indagine presso gli altri familiari, l'ambiente scolastico o altro ambiente significativamente frequentato dalla minore, avvalendosi ove necessario anche di collaboratori di sua fiducia, quale sia il miglior regime di affidamento (se condiviso o esclusivo ed in tal caso indicando i motivi della non conformità all'interesse del minore), indicando i tempi di permanenza presso ciascun genitore, quale debba essere la disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale (se in capo ad entrambi - indicando in tal caso l'opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione – o ad uno solo dei due genitori), lo stato psicologico del minore e dei genitori, la personalità delle parti e del minore con riferimento anche ai rapporti del minore con entrambi i genitori ed i rispettivi ambienti familiari (in particolare gli ascendenti); evidenzi ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto dai genitori con il minore”.

Esame degli atti processuali

Storia della persona che potrebbe configurare una storia clinica

Anamnesi familiare (famiglia d'origine ed attuale), fisiologica (relativa allo sviluppo fisico), patologica (eventuali malattie), scolastica e lavorativa, eventualmente giudiziaria

Colloqui liberi e tematici

I test si somministrano in batteria. Si inizia con un test neuropsicologico es. Visual Motor Gestalt Test di Bender, si prosegue con test di personalità MMPI2, test di Rorschach, D.F.U. (disegno della figura umana)

Altri test si possono aggiungere a discrezione.

RUOLO DELLO PSICOLOGO ESPERTO IN PSICODIAGNOSTICA

Il ruolo dello psicodiagnosta si configura come una vera e propria competenza specialistica e in quanto tale richiede uno specifico percorso teorico pratico.

L'esperto in tecniche psicodiagnostiche, e in particolare proiettive, deve possedere una preparazione specifica e ampia anche in ragione delle responsabilità che si assume stilando una diagnosi psicologica.

La preparazione deve riguardare ovviamente, oltre alla competenza specifica dei test di maggiore diffusione, anche quella di psicologia forense e clinico-psicopatologica.

Dovrà sviluppare, inoltre, competenze specifiche legate alle varie fasi dello sviluppo della personalità, ciascuna delle quali è caratterizzata da problematiche peculiari dal punto di vista psicoaffettivo e, più in generale, da quello dell'organizzazione dei processi di pensiero.

Nella somministrazione di tecniche proiettive dovrebbe garantire un setting idoneo in quanto condizioni troppo disturbanti alterano la validità e attendibilità delle prove.

Al Rorschach dovrebbe privilegiare sempre l'interpretazione attraverso indici formali e utilizzare quella contenutistica solo se supportata dagli stessi indici formali.

Per evitare contaminazioni e condizionamenti è opportuno che il CTU non somministri direttamente i test, ma si avvalga dell'operato di collaboratori.

È tenuto a far firmare al soggetto tutto il materiale raccolto e prodotto durante la somministrazione dei test.

CONCLUSIONI

Il corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense ha condensato un notevole bagaglio di informazioni riguardanti varie discipline.

L'applicazione pratica attraverso i casi clinici ha certamente prodotto formazione.

La riflessione personale è che, dopo il corso si diventa “esperti” attraverso la personale esperienza di periti/ctu, accompagnata da formazione continua e studio teorico.

PARAGRAFI

- Introduzione e motivazione professionale
- Perito, C.T.U. e C.T.P.
- Elementi di Metodologia
- Sintesi delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense
- Individuazione del ruolo dello psicologo giuridico e norme che regolamentano il rapporto con il magistrato
- I quesiti peritali
- I confini fra psicologia giuridica e magistratura
- Suggerimenti al consulente tecnico di parte
- Stesura di CTU di affidamento minorile
- Ruolo dello Psicologo esperto in Psicodiagnostica
- Conclusioni

BIBLIOGRAFIA

Psicopatologia e Psichiatria Forense Ediz. UTET Prof. Ugo Fornari

Materiale fornito durante il corso di Psicologia Giuridica

Materiale fornito durante il corso di Psicodiagnostica del CEIPA